

 **UNADMA**
UNARMA
ASSOCIAZIONE SINDACALE CARABINIERI

Statuto

Unarma Associazione Sindacale Carabinieri

COSTITUZIONE E SCOPI

Articolo 1 (Costituzione, denominazione sede e durata)

È costituita, ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, l'associazione di natura sindacale dei Carabinieri "Unarma Associazione Sindacale Carabinieri" di cui in seguito sarà scritto solo Unarma ASC. E' costituita tra il personale in servizio ed in ausiliaria (costanza di servizio) dell'Amministrazione dell'Arma dei Carabinieri aderente al presente statuto ed avrà durata al 31 dicembre 2050. I componenti delle strutture statutarie di Unarma ASC sono costituite in ossequio alla sentenza numero 120 della Corte Costituzionale del 11 aprile 2018 e conseguenti normative e circolari de quo. Il personale dell'Arma dei Carabinieri iscritti ad UNARMA ASC collabora e partecipa alle attività di Unarma ASC come previsto dal presente statuto.

Le modifiche del presente statuto necessitano di preventivo assenso da parte del Ministero della Difesa. Il logo grafico (simbolo) – fiamma stilizzata a tre punte di colore argento, con colori blu e rosso di sfondo e con la dizione Unarma Associazione Sindacale Carabinieri di cui sarà chiesto autorizzazione all'utilizzo in ossequio alle norme vigenti.

La sigla ed il simbolo di Unarma ASC appartengono esclusivamente ad Unarma ASC e possono essere utilizzati solo dagli organi statutari in carica. La sede nazionale pro-tempore di Unarma ASC è in Roma 00199 via Orvinio nr.2.

Articolo 2 (Finalità)

Unarma ASC non persegue fini di lucro è apolitica, apartitica ed ha lo scopo conseguire le seguenti finalità in adesione alle norme e direttive emanate e future e con i limiti ivi previsti:

- a) rappresentare, curare e tutelare gli interessi economici, normativi, giuridici, professionali, previdenziali assistenziali degli iscritti;
- b) rappresentare gli interessi dei carabinieri in tutte le forme previste dalle vigenti leggi e norme, anche presso gli organismi cui sia richiesta una rappresentanza della categoria;
- c) salvaguardare l'indipendenza e l'autonomia dell'associazione sindacale da condizionamenti esterni ed interni nel rispetto delle vigenti leggi;
- d) promuovere iniziative ed azioni di solidarietà;
- e) promuovere la solidarietà, l'etica professionale l'esaltazione, la professionalità, la trasparenza e la cura del benessere del personale;
- f) promuovere a mezzo delle strutture regionali provinciali e nazionale, nel pieno rispetto dei principi della Costituzione della Repubblica Italiana e dai limiti imposti dalle leggi iniziative di natura assistenziale, culturale a favore e tra i propri iscritti.
- g) Unarma ASC in ossequio alle attuali norme vigenti assicura il divieto di avvalersi del diritto di sciopero e il divieto di aderire o federarsi ad altre associazioni sindacali non militari.
- h) consentire l'adesione ad Unarma ASC del solo personale militare in servizio di quello in ausiliaria, quest'ultimo in quanto pienamente assoggettabile ad obblighi di servizio destinatario di una specifica indennità per tale disponibilità e comunque soggetto a determinati vincoli dell'articolo 994 del COM. La decadenza dei soci avviene all'atto del congedo.
- i) consentire l'iscrizione del personale militare di qualsiasi ruolo e grado tutelandone gli interessi a prescindere del ruolo di appartenenza.
- l) esclusione dalle competenze di Unarma ASC della trattazione delle materie attinenti ad ordinamento, addestramento, operazioni, settore logistico operativo, rapporto gerarchico funzionale e impiego del personale.
- m) estraneità alle competizioni politiche e amministrative comunitarie, nazionali e territoriali di qualsiasi livello e natura.
- n) tutte le cariche associative sono elettive e hanno durata massima di 3 anni in riferimento a ciascuna carica.

articolo 3 (Indipendenza ed autonomia)

Unarma ASC salvaguarda l'indipendenza e l'autonomia dell'associazione da qualsiasi condizionamento esterno ed interno che possa farne deviare gli scopi che si prefigge.

Essa si amministra e decide le sue funzioni nella più assoluta indipendenza dalla Pubblica Amministrazione, dal Governo, dai Partiti Politici, dalle Sette Filosofiche, dalle Confessioni Religiose e da ogni diversa Organizzazione Sindacale esterna dell'Arma dei Carabinieri.

le fonti di finanziamento saranno consistenti esclusivamente nei proventi derivanti dalle deleghe connesse al versamento delle quote da parte degli associati.

Unarma ASC non ha finalità lucrative ed i suoi rendiconti patrimoniali saranno di carattere annuale con massima trasparenza e visibilità nel rispetto delle attuali norme sulla trasparenza e privacy.

articolo 4 (Adesioni e cooperazione)

Possono far parte di UNARMA ASC tutti coloro che condividono gli scopi fissati dallo Statuto.

I carabinieri di ogni ruolo e grado che voglia aderire all'Associazione deve:

- 1) presentare domanda scritta,
- 2) dichiarare di accettare le norme dello Statuto e dell'eventuale regolamento di attuazione;
- 3) versare la quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo anche se previsto previa trattenuta in busta paga.

La mancata ammissione ad UNARMA ASC deve essere motivata.

I soci si distinguono in fondatori, ordinari, onorari:

I soci fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;

I soci ordinari sono tutti coloro che aderiscono successivamente alla costituzione dell'Associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta e relativa ammissione;

I soci onorari sono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo tra coloro che hanno dato lustro alle attività sindacali o professionali o per notorietà e particolari meriti.

Tutti i soci ad eccezione dei soci onorari hanno diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, a candidarsi per ricoprire le cariche associative e partecipare alle Assemblee con diritto di voto. Tutti i soci hanno i seguenti obblighi:

- a) osservare lo Statuto nonché l'eventuale regolamento di attuazione e le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- b) collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- c) astenersi dall'intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell'Associazione;
- d) pagare la quota associativa con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo.

Articolo 5 (Perdita dello status di socio)

I soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte. Il socio può recedere in qualunque momento dall'Associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato; il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatto almeno tre mesi prima.

Decade automaticamente il socio che, nonostante la messa in mora, non provveda a mettersi in regola con il pagamento della quota associativa annuale nei termini indicatigli.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea o per espressa sua delega ad Organo statutario per gravi motivi e previa contestazione degli stessi, con assegnazione di un termine di trenta giorni per la formulazione di eventuali controdeduzioni.

In particolare, l'esclusione può essere deliberata nel caso in cui il socio:

abbia danneggiato moralmente e materialmente in modo grave l'Associazione;

non abbia ottemperato in modo grave alle disposizioni dello statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi sociali.

L'associato in caso di eventuali controversie può ricorrere agli organi statutari competenti entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione fermo restando le altre possibilità previste dalla legge.

Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E CENTRALE

Articolo 6 - (Organizzazione)

L'organizzazione di UNARMA ASC è formata come segue:

- struttura Locale;
- struttura Provinciale;
- struttura Regionale;
- struttura Nazionale.

Articolo 7 - (Strutture Territoriali)

Le strutture territoriali sono così organizzate:

- la Segreteria di Sezione;
- il Consiglio Provinciale;
- la Segreteria Provinciale;
- il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti;
- il Consiglio Regionale;
- la Segreteria Regionale;
- il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti.

Articolo 8 - (Struttura Centrale)

La struttura centrale della è così organizzata:

- il Consiglio Nazionale;
- il Direttivo Nazionale;
- la Segreteria Nazionale;
- l'Ufficio di Presidenza;
- l'Ufficio di Presidenza Onoraria;
- l'Ufficio Coordinamento Tecnico;
- gli Uffici e le Commissioni nazionali;
- il Collegio Nazionale dei Probiviri;
- il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti.

FUNZIONI E COMPOSIZIONE DELLE STRUTTURE TERRITORIALI

Articolo 9 - (La Segreteria di Sezione)

La Segreteria di Sezione costituisce la struttura operativa primaria del Sindacato. Essa assume la denominazione dell'Ufficio ove viene costituita.

La Segreteria Sezionale è composta:

- dal Segretario di Sezione;
- da uno o più Vice Segretari, di cui uno con funzioni vicarie che sostituisce il Segretario nel caso di assenza o impedimento.

Il Segretario di Sezione:

- svolge l'attività di informazione e diffusione delle notizie sindacali;
- recepisce ed accoglie i problemi del personale risolvendoli, se possibile, o rappresentandoli alla Segreteria Provinciale;
- cura altresì il proselitismo ed il tesseramento.

Articolo 10 - (Il Consiglio Provinciale)

Il Consiglio Provinciale è organo deliberante sulla politica sindacale in ambito provinciale tra un Congresso e l'altro.

- Il Consiglio Provinciale esamina il rendiconto consuntivo dell'anno precedente ed il bilancio preventivo per l'anno successivo, presentati dalla Segreteria Provinciale per l'approvazione che, inderogabilmente, deve avvenire entro il 31 marzo di ogni anno.

- Il Consiglio Provinciale si riunisce unitamente alla Segreteria Provinciale almeno due volte l'anno su convocazione del Segretario Generale Provinciale, che lo presiede, o su delibera della Segreteria Provinciale, o su richiesta motivata di almeno 2/3 dei suoi componenti.
- Il Consiglio Provinciale è composto dalla Segreteria Provinciale e, di norma, da un numero non superiore a 15 Consiglieri. Il numero dei Consiglieri può essere elevato a 25 quando il numero degli iscritti nell'ambito provinciale è superiore a 350.
- Il numero complessivo di componenti il Consiglio di cui al precedente comma 4., viene stabilito all'inizio del Congresso.

Articolo 11 - (La Segreteria Provinciale)

La Segreteria Provinciale attua le delibere del Consiglio Provinciale e le direttive Regionali e Nazionali.

- Elabora la politica sindacale provinciale, cura l'attività di propaganda e proselitismo e raccorda le attività sindacali con la Segreteria Regionale e Nazionale.
- Essa è responsabile della gestione amministrativo-contabile che deve avvenire nel rispetto delle previsioni di bilancio preventivo e delle norme vigenti in materia.
- La Segreteria Provinciale, di norma, si riunisce, almeno una volta al mese su convocazione del Segretario Generale Provinciale o dai 2/3 dei componenti la Segreteria stessa.
- Nell'ambito della Segreteria Provinciale, per specifici settori di attività sindacale, possono essere deliberati incarichi da attribuire ai Segretari Provinciali, su proposta del Segretario Generale Provinciale e con delibera della Segreteria.

La Segreteria Provinciale è composta:

- dal Segretario Generale Provinciale;
- da un massimo di 2 Segretari Generali Provinciali Aggiunti che coadiuvano il Segretario Generale Provinciale, di cui uno con funzioni vicarie che sostituisce il Segretario Generale Provinciale in caso di assenza o impedimento;
- dai Segretari Provinciali, in numero non superiore a 9;
- da 1 rappresentante del personale in quiescenza.

Il Segretario Generale Provinciale è il rappresentante legale del Sindacato a livello provinciale. Esso coordina l'attività dei Segretari Provinciali e delle Segreterie di Sezione.

Articolo 12 - (Il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti)

Il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti controlla l'amministrazione contabile e patrimoniale provinciale e verifica:

- la regolarità nella tenuta del registro delle entrate e delle uscite;
- la documentazione dello stato patrimoniale.
- Esso, inoltre, esamina il rendiconto consuntivo e preventivo di cui redige apposito verbale, dal quale deve risultare quanto emerso dalla verifica e che deve essere presentato al Consiglio Provinciale per l'approvazione.
- Il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti è composto da 3 membri effettivi e da 2 membri supplenti che sostituiscono i membri effettivi in caso di assenza o impedimento. Il Presidente è eletto dai membri del Collegio.
- Di ogni intervento del Collegio, i componenti hanno l'obbligo di redigere il verbale e di sottoscriverlo. Della conservazione dei verbali del Collegio è responsabile il Segretario Generale Provinciale che vi provvede per mezzo della Segreteria Provinciale.

Articolo 13 - (Il Consiglio Regionale)

Il Consiglio Regionale è organo deliberante sulla politica sindacale in ambito regionale.

- Esamina per l'approvazione, entro il 31 marzo di ogni anno, il rendiconto consuntivo dell'anno precedente e il bilancio preventivo per l'anno successivo presentato dalla Segreteria Regionale.
- Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Segretario Generale Regionale, che lo presiede, o su delibera della Segreteria Regionale, o su richiesta motivata di almeno 2/3 dei suoi componenti.

Esso è composto:

- dai componenti la Segreteria Regionale;
- dai Segretari Generali Provinciali;
- da un numero di Consiglieri non superiore a 20 per le Regioni fino a 4 province e 40 per le Regioni con province superiori a 4, assicurando, comunque, la presenza di almeno un consigliere per ogni provincia. Il numero complessivo di consiglieri da eleggere in aggiunta ai Segretari di cui alla lettera a) e b), viene stabilito all'inizio del Congresso.
-

Articolo 14 - (La Segreteria Regionale)

La Segreteria Regionale attua le delibere del Consiglio Regionale, le direttive Nazionali ed è responsabile dell'osservanza della gestione amministrativo-contabile che deve avvenire nel rispetto delle previsioni del bilancio preventivo e delle norme vigenti in materia. Ha compiti di coordinamento, di supporto e di sollecitazione delle strutture provinciali nell'ambito del territorio di competenza.

Essa è composta:

- dal Segretario Generale Regionale;
- da un massimo di 2 Segretari Generali Regionali Aggiunti che coadiuvano il Segretario Generale Regionale, di cui uno con funzioni vicarie che sostituisce il Segretario Generale Regionale in caso di assenza o impedimento;
- dai Segretari Regionali, in numero non superiore a 12;

Il Segretario Generale Regionale è il rappresentante legale del Sindacato a livello regionale. Esso, vigila ed è responsabile dell'osservanza delle norme statutarie e regolamentari, nonché dell'attuazione delle disposizioni impartite anche dagli organi centrali.

Articolo 15 - (Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti)

Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti controlla l'amministrazione regionale e verifica:

- la regolarità nella tenuta del registro delle entrate e delle uscite;
- la documentazione dello stato patrimoniale.
- Esso, inoltre, esamina il rendiconto consuntivo e preventivo di cui redige apposito verbale, dal quale deve risultare quanto emerso dalla verifica e che deve essere presentato al Consiglio Regionale per l'approvazione.
- Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti è composto da 3 membri effettivi e da 2 membri supplenti che sostituiscono i membri effettivi in caso di assenza o impedimento. Il Presidente è eletto dai membri del Collegio.
- Di ogni intervento del Collegio, i componenti hanno l'obbligo di redigere il verbale e di sottoscriverlo. Della conservazione dei verbali del Collegio è responsabile il Segretario Generale Regionale che vi provvede per mezzo della Segreteria Regionale.

COMPOSIZIONE E COSTITUZIONE DEGLI ORGANI CENTRALI

Articolo 16 - (Il Consiglio Nazionale)

Il Consiglio Nazionale è l'organo deliberante sulla politica sindacale generale tra un Congresso e l'altro. Può deliberare modifiche al presente Statuto ed al relativo Regolamento di Esecuzione con la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto.

E' presieduto dal Presidente del Sindacato e si riunisce almeno una volta l'anno ed ogni qual volta la sua convocazione sia richiesta dai 2/3 dei suoi componenti.

Esso è composto:

- dai componenti il Direttivo Nazionale;
- da un componente ogni 70 iscritti da calcolare su base regionale;
- da un massimo di ulteriori 40 componenti.

Articolo 17 - (Il Direttivo Nazionale)

Il Direttivo Nazionale attua, unitamente alla Segreteria Nazionale, le delibere del Congresso Nazionale e del Consiglio Nazionale, ed approva annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.

I componenti del Direttivo Nazionale, quali Dirigenti Nazionali, sono responsabili, singolarmente, delle istanze a valenza centrale e, collegialmente, della formazione di indirizzi e direttive che costituiscono la sintesi delle necessità di tutto il territorio.

Ad essi, per specifiche materie da attuare in stretto contatto con la Segreteria Nazionale, possono essere conferite deleghe su proposta del Segretario Generale e con delibera della Segreteria Nazionale.

Il Direttivo Nazionale viene convocato almeno una volta l'anno dal Segretario Generale o su richiesta motivata dei 2/3 dei componenti. Le riunioni sono presiedute dal Segretario Generale.

Alle riunioni del Direttivo possono partecipare, senza diritto di voto, i Responsabili degli Uffici e Commissioni.

I componenti del Direttivo Nazionale svolgono le loro attività statutarie anche singolarmente.

Il Direttivo Nazionale redige ed approva i Regolamenti congressuali per la elezione degli Organi costituenti l'organizzazione centrale e territoriale di UNMARMA ASC

Il Direttivo Nazionale è composto:

- dai componenti l'Ufficio di Presidenza;
- dai componenti la Segreteria Nazionale;
- dai componenti l'Ufficio Coordinamento Tecnico;
- dai Segretari Generali Regionali;
- da un massimo di ulteriori 35 componenti scelti tra coloro che hanno dato particolarmente lustro a UNARMA ASC o che si distinguono per particolari capacità e professionalità.

Compete al Direttivo Nazionale assicurare la tempestiva verifica delle linee di iniziativa e di azione di UNARMA ASC ed il necessario coordinamento delle strutture in cui essa si articola.

Articolo 18 (La Segreteria Nazionale)

La Segreteria Nazionale attua la politica del Sindacato sulle linee programmatiche tracciate dal Congresso Nazionale. Ha il compito di attuare le decisioni del Consiglio Nazionale e del Direttivo Nazionale ed assicura la direzione delle attività del Sindacato e il rapporto con le strutture territoriali.

La Segreteria Nazionale gestisce l'attività nazionale di UNARMA ASC, rappresenta il Sindacato nei confronti delle controparti nazionali in tutti i momenti in cui si esplicano le c.d. relazioni sindacali e può intervenire in quelle che si svolgono nel territorio.

La Segreteria Nazionale delibera sulle questioni di propria competenza e su quelle che rivestono carattere d'urgenza. Tali ultime devono essere sottoposte alla ratifica dell'organo ordinario competente.

I Componenti della Segreteria Nazionale sono collegialmente responsabili della gestione amministrativo-contabile ed amministrano, nel rispetto delle normative vigenti in materia, i contributi sindacali spettanti alla struttura nazionale.

Essa è composta:

- dal Segretario Generale;
- dal Segretario Generale Aggiunto;
- da un massimo di 9 Segretari Nazionali.

Il Segretario Generale è il rappresentante legale di UNARMA ASC a livello nazionale. Egli:

- pianifica e predispone, con la Segreteria Nazionale, tutte le attività per dare impulso e concretezza alla realizzazione delle attività statutarie;
- coordina i Segretari Nazionali ed assegna agli stessi eventuali deleghe;
- convoca e presiede la Segreteria Nazionale;
- coordina le attività della Segreteria Nazionale;
- convoca e presiede il Direttivo Nazionale.

Il Segretario Generale è coadiuvato nelle attività previste dal precedente punto 6 dal Segretario Generale Aggiunto che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Al Segretario Generale Aggiunto ed ai Segretari Nazionali possono essere conferiti specifici incarichi, per la realizzazione degli obiettivi generali e particolari delle linee programmatiche del Sindacato così come deliberate dal Congresso Nazionale e dal Consiglio Nazionale.

I componenti della Segreteria Nazionale sono responsabili collegialmente del funzionamento della Segreteria Nazionale e, singolarmente, del corretto, adeguato ed efficiente svolgimento dell'incarico ricevuto.

Garantiscono l'interazione tra le attività svolte ed assicurano costante riferimento al Segretario Generale.

Articolo 19 - (Ufficio Coordinamento Tecnico)

Al fine di assicurare la massima funzionalità degli organi sindacali, la Segreteria Nazionale si avvale dell'Ufficio di Coordinamento Tecnico ai cui componenti possono essere affidati compiti di :

- coordinamento di più Uffici e Commissioni di cui all'art. 23;
- predisposizione e/o gestione di progetti strategici di livello nazionale.

I componenti dell'Ufficio Coordinamento Tecnico sono eletti dalla Segreteria Nazionale tra i Dirigenti Sindacali distintisi per particolari capacità e professionalità.

I componenti dell'Ufficio Coordinamento Tecnico riferiscono al Segretario Generale delle attività compiute.

Articolo 20 - (L'Ufficio di Presidenza)

L'Ufficio di Presidenza del Sindacato è costituito dal Presidente e da un massimo di due Vice Presidenti che lo coadiuvano tutti eletti al Congresso Nazionale.

Il Presidente rappresenta l'unità del Sindacato ed è il garante dell'osservanza delle norme statutarie da parte degli Organi Centrali e Periferici del Sindacato. A tal fine convoca, anche su richiesta del Segretario Generale, il Collegio Nazionale dei Probiviri che presiede. È inoltre organo conciliatore del Sindacato, svolgendo la sua mediazione prima dell'intervento degli organi centrali statuari.

Il Presidente prende parte quale componente alle riunioni del Direttivo Nazionale. Presiede inoltre il Consiglio Nazionale.

Il Segretario Generale può delegare il Presidente del Sindacato, unitamente al Segretario Generale Aggiunto, a curare i rapporti con il Parlamento, Istituzioni esterne e con altre Associazioni Nazionali e Straniere.

Il Segretario Generale può delegare al Presidente la trattazione di questioni d'interesse nazionale nonché specifici rapporti con l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza. Su tali punti il Presidente riferisce direttamente al Segretario Generale.

Articolo 21- (L'Ufficio di Presidenza Onoraria)

La carica di componente dell'Ufficio di Presidenza Onoraria sarà decisa, a maggioranza, dal Direttivo nazionale e può essere conferita a coloro che si sono distinti con i valori dell'Arma dei Carabinieri.

Articolo 22 - (Gli Uffici e le Commissioni nazionali)

All'interno di UNARMA ASC sono istituiti l'Ufficio Studi, l'Ufficio Relazioni Esterne, l'Ufficio Disciplina, l'Ufficio Comunicazione ed Immagine, l'Ufficio Formazione ed Aggiornamento Professionale, l'Ufficio Info-Europa, l'Ufficio Personale Aeronavigante, l'Ufficio Sviluppo Organizzativo, l'ufficio stampa e l'Ufficio Affari Legali, con la finalità di approfondire e seguire tematiche di particolare interesse per le attività del Sindacato in stretta collaborazione con la Segreteria Nazionale dalla quale dipendono.

Al fine di garantire l'attività di comunicazione ai mezzi di informazione di massa, è altresì istituito l'Ufficio Stampa, con la funzione di selezionare, filtrare e veicolare il flusso delle notizie provenienti dall'interno del Sindacato verso gli organi di informazione.

I componenti ed il Responsabile degli Uffici sono nominati dal Segretario Generale tra gli iscritti ed i quadri sindacali di UNARMA ASC che possiedono particolari capacità professionali o a soggetti esterni al Sindacato. Lo stesso Segretario Generale può revocare l'incarico motivandolo.

La Segreteria Nazionale può istituire altri Uffici e Commissioni con specifiche competenze, e ne nomina i componenti ed il responsabile.

I responsabili degli Uffici e le Commissioni si raccordano direttamente con il Segretario Generale o con un componente della Segreteria Nazionale delegato dal predetto.

Articolo 23 - (Il Collegio Nazionale dei Probiviri)

Il Collegio Nazionale dei Probiviri è il massimo organo di giurisdizione interna del Sindacato. Delibera per violazioni statutarie le sanzioni nei confronti dei componenti gli organi delle strutture provinciali, regionali e nazionali.

È titolare della convalida, modifica o revoca delle sanzioni di cui al Titolo VIII del presente Statuto.

Il Collegio Nazionale dei Probiviri è eletto dal Congresso Nazionale ed è composto:

- dal Presidente del Sindacato che lo presiede;
- da 4 membri di cui 2 effettivi e 2 supplenti che sostituiscono i membri effettivi in caso di assenza o impedimento.

Articolo 24 - (Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti)

Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti controlla l'amministrazione della struttura centrale e verifica:

- a) la regolarità nella tenuta del registro delle entrate e delle uscite;
- b) la documentazione dello stato patrimoniale.

Esso, inoltre, esamina il rendiconto consuntivo e preventivo di cui redige apposito verbale che, su quanto emerso dalla verifica, deve essere presentato al Consiglio Nazionale per l'approvazione.

Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti è composto da 5 membri di cui 3 membri effettivi e 2 supplenti che sostituiscono i membri effettivi in caso di assenza o impedimento.

Il Presidente è eletto dai membri del Collegio.

Il Collegio, su incarico della Segreteria Nazionale, svolge altresì compiti ispettivi di controllo sugli organi territoriali.

ELEZIONI, CONGRESSI E DOCUMENTAZIONE

Articolo 25 - (Elezioni e Congressi)

La costituzione degli organi di gestione delle strutture organizzative territoriali e centrale del "Unarma Associazione Sindacale Carabinieri" avviene attraverso le fasi elettive congressuali da tenersi, in via ordinaria, ogni 4 anni, in ambito locale, provinciale, regionale e nazionale.

La elezione degli organi componenti le strutture territoriali e centrale del Sindacato avvengono per mezzo di Congressi e nel rispetto di quanto previsto dal regolamento congressuale da emanarsi con delibera del Direttivo Nazionale.

Il regolamento congressuale dovrà essere redatto nel rispetto delle linee guide delle norme statutarie e regolamentari.

All'apertura di un Congresso, a qualsiasi livello, si dovrà procedere alla elezione:

- a) del Presidente del Congresso, il quale svolge il compito di coordinatore e di moderatore del Congresso;
- b) del Segretario del Congresso, che ha il compito di verbalizzare, in modo dettagliato e cronologico, tutti i lavori del congresso;
- c) della Commissione Verifica Poteri, composta da non più di 5 membri, con i compiti e le mansioni che verranno indicati nel regolamento congressuale;
- d) la Commissione Elettorale, composta da non più di 5 membri, con i compiti e le mansioni che verranno indicati nel regolamento congressuale.

Il Congresso Locale può essere convocato in via straordinaria per deliberazione dei 2/3 degli iscritti alla Sezione Locale.

I Congressi Provinciali, Regionali e Nazionale possono essere convocati in via straordinaria per deliberazione dei 2/3 dei componenti dei rispettivi Consigli Provinciale, Regionale e Nazionale. In caso di Congresso straordinario Provinciale o Regionale, spetta alla Segreteria Nazionale indire e gestire entro e non oltre 30 (trenta) giorni il Congresso straordinario; in caso di Congresso straordinario Nazionale, spetta al Direttivo Nazionale indire e gestire entro e non oltre 30 (trenta) giorni il relativo Congresso straordinario.

Articolo 26 - (Elezioni presso le Segreterie di Sezione)

Per la elezione dei componenti delle Segreterie di Sezione e dei delegati ai congressi provinciali, si procede con elezioni da tenersi nell'ambito delle Sezioni stesse e con le modalità previste dal regolamento congressuale.

Gli iscritti della Sezione eleggono:

- a) il Segretario di Sezione;
- b) i Vice Segretari di Sezione;
- c) i delegati al Congresso Provinciale.

Articolo 27 - (Il Congresso Provinciale)

Il Congresso Provinciale è composto:

- a) dai componenti la Segreteria Provinciale uscente;
- b) dai delegati eletti dalle Sezioni Locali.

Il Congresso elegge:

- a) il Segretario Generale Provinciale;
- b) il Segretario Generale Provinciale Aggiunto, in numero stabilito al punto 6 lett. b) dell'art. 10;
- c) i Segretari Provinciali, in numero stabilito al punto 6 lettera c) dell'art. 10;
- d) il Consiglio Provinciale, in numero stabilito al punto 4 dell'art. 9;
- e) il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti;
- f) i Delegati al Congresso Regionale, in ragione a quanto previsto dal regolamento congressuale da emanarsi;
- g) i Delegati al Congresso Nazionale, in ragione a quanto previsto dal regolamento congressuale da emanarsi.

Articolo 28 - (Il Congresso Regionale)

Il Congresso Regionale è composto:

- a) dai componenti la Segreteria Regionale uscente;
- b) dai Delegati eletti nei Congressi Provinciali.

Il Congresso Regionale elegge:

- a) Il Segretario Generale Regionale;
- b) il Segretario Generale Regionale Aggiunto, in numero stabilito al punto 2 lett. b) dell'art. 14;
- c) i Segretari Regionali, in numero stabilito al punto 2 lettera c) dell'art. 14;
- d) il Consiglio Regionale, come previsto al punto 4 dell'art. 13;
- e) Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti, di cui al punto 3 dell'art. 16.

Articolo 29 - (Il Congresso Nazionale)

Il Congresso Nazionale è il massimo Organo deliberante del Sindacato e si riunisce ogni quattro anni. Fissa gli indirizzi politici del Sindacato, delibera le linee programmatiche da attuarsi nell'arco del quadriennio, e delibera le modifiche statutarie che sono vincolanti dal momento della loro approvazione.

Il Congresso Nazionale è composto:

- a) dai componenti dell'Ufficio di Presidenza uscente;
- b) dai componenti della Segreteria Nazionale uscente;
- c) dai componenti del Direttivo Nazionale uscente;
- d) dai Delegati eletti nei Congressi Provinciali;
- e) dai Segretari Generali Provinciali e Regionali eletti;
- f) dai componenti del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti uscente;
- g) dai componenti del Collegio Nazionale dei Probiviri uscente.

Esso elegge:

- a) il Presidente
- b) i Vice Presidenti;
- c) i componenti dell'Ufficio di Presidenza Onoraria;
- d) il Segretario Generale;
- e) il Segretario Generale Aggiunto;
- f) i Segretari Nazionali;
- g) i componenti dell'Ufficio di Coordinamento Tecnico di cui all'art. 20;
- h) i componenti del Direttivo Nazionale di cui al punto 8 lett. e) dell'art. 18;
- i) i componenti del Consiglio Nazionale di cui al punto 3 lett. b) e c) dell'art.17;
- j) i componenti del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;
- k) i componenti del Collegio Nazionale dei Probiviri.

DESIGNAZIONE, SOSTITUZIONE, INTEGRAZIONE E COSTITUZIONE NUOVE STRUTTURE

Articolo 30 - (Designazione di rappresentanti sindacali)

La Segreteria Nazionale, le Segreterie Regionali e quelle Provinciali, nei rispettivi ambiti e ove è prevista per legge o per regolamento la rappresentanza sindacale, designano i propri rappresentanti sindacali di UNARMA ASC, in modo da assicurarne:

- a) la rappresentatività e la funzionalità;
- b) la competenza nelle materie da trattare;
- c) l'assoluta indipendenza del Sindacato.

L'organo designante impartisce le istruzioni necessarie per svolgere l'incarico. I designati devono dare tempestiva comunicazione a detto organo a riguardo dei problemi che possono interessare il Sindacato e relazionare, senza ritardo, su quanto emerso dall'attività svolta.

Articolo 31 - (Sostituzione e integrazione nelle cariche vacanti)

Qualora, tra un Congresso e l'altro, in qualsiasi struttura territoriale o centrale, si viene a determinare la vacanza di componenti eletti, ovvero la necessità di integrare componenti, questi vengono sostituiti o integrati previa delibera dall'organo statutario competente, che per le strutture provinciali e regionali si individua nel Consiglio Provinciale e Regionale, mentre per la struttura nazionale si individua nel Direttivo Nazionale.

L'organo che procede a quanto previsto dal punto 1, ha l'obbligo di redigere apposito verbale da tenere agli atti fino alla scadenza del mandato del Congresso, e di inviarlo in copia:

- a) alla Segreteria Regionale e Nazionale, se il provvedimento è stato adottato dal Consiglio Provinciale;
- b) alla Segreteria Nazionale, quando il provvedimento viene adottato dal Consiglio Regionale;

La Segreteria Nazionale comunica alle Segreterie Provinciali e Regionali il provvedimento adottato dal Direttivo Nazionale.

Articolo 32 - (Costituzione nuova struttura)

Dopo essersi tenuti i previsti Congressi per la nomina dei componenti gli organi statuari del Sindacato, nei casi in cui si debba procedere alla costituzione di una nuova struttura, il provvedimento viene adottato dalla Segreteria Nazionale. Dell'adozione del provvedimento è data comunicazione a tutte le strutture territoriali ed al Direttivo Nazionale che è chiamato a ratificarlo nella prima riunione utile.

Se la costituzione riguarda una Segreteria di Sezione il provvedimento è assunto dalla Segreteria Provinciale e ratificato dal Consiglio Provinciale nella prima riunione utile. La Segreteria Provinciale invia copia del provvedimento alla Segreteria Regionale e Nazionale.

INCOMPATIBILITÀ E TRASPARENZA

Articolo 33 - (Incompatibilità)

L'incompatibilità, per un appartenente a UNARMA ASC, si determina nel momento in cui viene a trovarsi in una delle condizioni appresso riportate:

- a) La carica di componente il Collegio Nazionale dei Probiviri è incompatibile con altre cariche a livello nazionale e con quelle delle Segreterie, o Collegi dei Revisori dei Conti, Regionali e Provinciali. Non vi è incompatibilità con la carica di Presidente del Sindacato che peraltro presiede il Collegio.
- b) La carica di componente del Collegio Nazionale, Regionale e Provinciale, dei Revisori dei Conti è incompatibile con cariche di Segreteria o Collegi a livello nazionale, regionale o provinciale.
- c) E' incompatibile l'iscrizione ad altre OO. SS., di coloro che ricoprono cariche o cui sono stati affidati incarichi nell'ambito di UNARMA ASC.
- d) La carica di componente della Segreteria Nazionale è incompatibile con altre cariche in seno alle Segreterie Regionali e Provinciali ed ai Collegi nazionali, regionali e provinciali.

Articolo 34 - (La Trasparenza)

Tutte le attività comunque svolte dagli organi componenti le strutture di UNARMA ASC devono essere svolte nel sano principio dell'onestà, della lealtà, della chiarezza e senza privilegiare interessi personali.

SANZIONI

Articolo 35 - (Sanzioni)

Le sanzioni previste e per le quali si può procedere nei confronti di chi, a qualsiasi titolo, ricopre carica o incarico sindacale a qualsiasi livello, sono:

- a) il richiamo;
- b) la decadenza dalle cariche direttive;
- c) l'espulsione dal Sindacato;
- d) lo scioglimento degli organi direttivi delle strutture del Sindacato;
- e) il commissariamento della struttura sindacale.

La comunicazione all'organo competente per la valutazione dell'inosservanza delle disposizioni che possono dar luogo all'applicazione di una delle sanzioni innanzi citate, compete ai Segretari Generali delle Segreterie, avvalendosi anche delle segnalazioni fatte pervenire da qualsiasi iscritto ad una struttura del Sindacato.

Articolo 36 - (Il Richiamo)

La sanzione del richiamo si applica ai componenti degli organi delle strutture territoriali, nei confronti dei quali sia stata accertata lieve negligenza o inefficienza della struttura o la violazione non grave delle norme statutarie e/o regolamentari o la mancata attuazione delle direttive emanate dall'organo superiore.

La competenza ad irrogare la sanzione del richiamo è del Segretario Generale, su delibera della Segreteria Nazionale. Del provvedimento adottato deve essere redatto verbale e trasmesso al Collegio Nazionale dei Probiviri.

Articolo 37 - (La decadenza dalle cariche direttive)

La decadenza dalle cariche direttive avviene a seguito di accertata, grave e persistente inefficienza del dirigente sindacale o la grave violazione di norme Statutarie o il mancato rispetto delle direttive di organi superiori nel caso in cui il comportamento sia reiterato o nel caso in cui si sia tenuta una condotta che abbia comportato o possa comportare pregiudizio al Sindacato. Il Segretario Generale su delibera della Segreteria Nazionale inoltra al Collegio Nazionale dei Probiviri la richiesta del provvedimento della decadenza dalle cariche direttive. Il Collegio delibera entro 30 giorni dalla richiesta. Spetta al Segretario Generale provvedere all'esecuzione del provvedimento del Collegio Nazionale dei Probiviri.

Nei casi di urgenza il provvedimento di decadenza è adottato dal Segretario Generale su delibera della Segreteria Nazionale e fatta salva la successiva ratifica, nei tempi sopra indicati, da parte del Collegio Nazionale dei Probiviri, cui viene immediatamente trasmesso il provvedimento.

Articolo 38 - (L'Espulsione dal Sindacato)

Per i casi previsti dall'articolo precedente, qualora ritenuti particolarmente gravi, nei confronti del manchevole si procede con la sanzione dell'espulsione dal Sindacato.

La competenza ad emettere la sanzione nei confronti dell'iscritto è del Collegio Nazionale dei Probiviri. Alla notifica per l'esecuzione del provvedimento provvede la Segreteria Nazionale per mezzo del Segretario Generale.

Articolo 39 - (Lo Scioglimento degli organi direttivi delle strutture del sindacato)

Lo scioglimento degli organi costituenti le strutture territoriali avviene a seguito di accertata, grave e persistente inefficienza di una struttura periferica del Sindacato o la grave violazione di norme Statutarie o il mancato rispetto delle direttive di organi superiori nel caso in cui il comportamento sia reiterato o nel caso in cui si sia tenuta una condotta che abbia comportato o possa comportare pregiudizio al Sindacato. Il Segretario Generale su delibera della Segreteria Nazionale inoltra al Collegio Nazionale dei Probiviri la richiesta del provvedimento dello scioglimento dell'organo della struttura interessata. Il Collegio delibera entro 30 giorni dalla richiesta. Spetta al Segretario Generale provvedere all'esecuzione del provvedimento del Collegio Nazionale dei Probiviri.

Nei casi di urgenza il provvedimento di scioglimento è adottato dal Segretario Generale su delibera della Segreteria Nazionale e fatta salva la successiva ratifica, nei tempi sopra indicati, da parte del Collegio Nazionale dei Probiviri, cui viene immediatamente trasmesso il provvedimento.

Articolo 40 - (Il Commissariamento della struttura sindacale)

Il Commissariamento delle strutture territoriali si applica a quelle nei cui confronti è stata applicata la sanzione dello scioglimento degli organi direttivi.

Spetta al Segretario Generale del Sindacato provvedere all'esecuzione del provvedimento deliberato dal Collegio Nazionale dei Probiviri, nonché la nomina di uno o più responsabili della struttura sottoposta al provvedimento.

La gestione commissariale non può avere durata superiore a 6 mesi prorogabile di un ulteriore periodo di 4 mesi. Dovrà quindi essere svolto un Congresso Straordinario.

Articolo 41 - (I Ricorsi)

E' garantito il diritto costituzionale della difesa.

Il ricorso è proponibile:

- a) in prima istanza al Collegio Nazionale dei Probiviri
- b) in seconda istanza:
 - 1) al Consiglio Nazionale;
 - 2) agli Organi Amministrativi, in tutti i casi.

Quando vengono adottati provvedimenti disciplinari nei confronti di organi direttivi del Sindacato, verso i quali provvedimenti pende ricorso, l'attività sindacale del ricorrente, in pendenza di giudizio, è sospesa.

Articolo 42 - (Le Sanzioni per gli organi direttivi centrali)

Quanto previsto dal presente titolo si applica anche nei confronti dei componenti gli organi centrali delle medesime strutture.

Lo stato d'accusa, di uno o più membri di cui al primo punto, è proponibile solo se vi è la maggioranza non inferiore ai 2/3 del Direttivo Nazionale.

Il ricorso, avverso lo stato d'accusa, è ammesso: in prima istanza al Collegio Nazionale dei Probiviri; in seconda istanza al Consiglio Nazionale.

QUOTA ASSOCIATIVA – GESTIONE E RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Articolo 43 - (La Quota associativa e sua Ripartizione)

Il Consiglio Nazionale stabilisce la quota associativa e la misura percentuale della ripartizione fra le strutture territoriali e nazionale. Le quote verranno versate dagli iscritti, esclusivamente, con delega stipendiale.

Qualora nell'ambito provinciale o regionale non sono state costituite le strutture e/o gli organi di gestione e fino a quando non saranno nominati ed operativi, alla gestione amministrativa-contabile delle quote associative, si provvede con iscrizione nella contabilità della Segreteria Nazionale.

Articolo 44 - (Responsabilità Amministrativa)

I componenti degli organismi centrali e periferici di UNARMA ASC che gestiscono fondi derivanti dalle quote associative, come previsto dal presente Statuto, sono direttamente e personalmente responsabili delle obbligazioni assunte verso chiunque. All'assolvimento degli impegni assunti da detti responsabili, anche se a nome e per conto del Sindacato, non si può provvedere a sanare l'obbligazione con l'utilizzo di qualsivoglia bene o fondo del Sindacato.

Qualsiasi azione giurisdizionale può essere assunta dalle Segreterie periferiche solo previo nulla osta della Segreteria Nazionale.

La Segreteria Nazionale UNARMA ASC per accertare la corretta gestione e utilizzo dei fondi del Sindacato, può disporre verifiche sulla gestione amministrativa-contabile delle strutture periferiche. Le Segreterie Provinciali e Regionali, nonché quella Nazionale, possono avvalersi, per la predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, dell'apporto esterno di qualificati professionisti abilitati all'esercizio della professione di Dottore Commercialista e Revisore dei Conti.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 45 - (Disposizioni sul patrimonio del Sindacato)

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 111, comma 4 - quinquies, del D.P.R. 22/12/1986 n. 917 e 90, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile né restituibile. Le modifiche al presente Statuto devono essere deliberate dal Congresso Nazionale con la maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti, esclusi dal computo i voti nulli e gli astenuti.

Articolo 46 - (Tutela legale)

Sono assolte dal Sindacato le eventuali spese di difesa e di giudizio conseguenti a procedimenti giudiziari civili, penali o amministrativi instaurati nei confronti di componenti della Segreteria Nazionale in ragione delle attività sindacali da essi svolte, anche qualora gli stessi siano cessati dall'incarico ma il procedimento sia inerente a fatti pregressi compiuti in costanza di carica sindacale nazionale.

Articolo 47 - (La Gratuità delle cariche)

Tutte le cariche previste dal presente Statuto e dal Regolamento di applicazione dello stesso sono a titolo gratuito.

Articolo 48 - (Norma transitoria)

Durante la fase costitutiva di UNARMA ASC i costituenti nominano, fino al congresso nazionale, il Segretario Generale, il Segretario Generale Aggiunto e tre Segretari Nazionali, al fine di dare attuazione alla campagna di tesseramento e dare vita all'organizzazione territoriale ai vari livelli. La fase costitutiva terminerà con le fasi congressuali ai vari livelli che si terranno entro un anno dalla sua costituzione.

Articolo 49 - (Norma finale)

E' fatto obbligo a tutti gli iscritti ed agli organi territoriali e centrali di UNARMA ASC di rispettare il presente statuto.

Il Segretario Generale di UNARMA ASC dovrà provvedere, entro 60 giorni a far data dalla costituzione alla registrazione del presente Statuto.

Con il 1° Congresso Nazionale di UNARMA ASC SI approva il presente Statuto ed il Regolamento per la sua applicazione composti rispettivamente di numero 49 articoli.